RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 31

Durante dieci anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, e' ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari. (1)

Versione in vigore dal 12 gennaio 1906, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 22 dicembre 1905, n. 592 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito nell'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il benefizio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati, in dipendenza dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 1895".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-31/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it